

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RUFFINO, MASCARO e SCARDACCIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1983

Disciplina dell'attività di gestore di apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento

ONOREVOLI SENATORI. — Gli apparecchi automatici da trattenimento hanno raggiunto un'ampia e capillare diffusione nel nostro Paese come del resto, e forse di più, all'estero; la categoria degli operatori interessati al settore è numerosa ed il volume di affari annuo non indifferente.

Da dodici anni si svolge a Roma una importante Esposizione nazionale di apparecchi da divertimento automatici (apparecchi automatici nei quali sono ricompresi gli apparecchi elettronici e semiautomatici) che vede la presenza di espositori di vari paesi, di operatori del settore dello spettacolo e di autorità governative.

Il settore peraltro risente di una grave situazione di incertezza a causa soprattutto del fatto che l'attività del gestore non è legislativamente disciplinata.

Anche per questo, in passato e tuttora, improvvisati operatori — senza scrupoli e con

evasioni fiscali — hanno tentato di inquinare un'attività che — viceversa — specie se disciplinata in modo chiaro, consente la possibilità di uno svago lieto e di un trattenimento interessante.

L'istituzione dell'elenco consente un primo vaglio degli operatori esistenti ed una conseguente selezione; successivamente l'operato delle commissioni per la tenuta degli elenchi, unito alla rinnovata attenzione dei singoli iscritti, può facilitare la cosiddetta « moralizzazione » del settore.

Si ritiene infatti che di tale opera di selezione e miglioramento qualitativo ci sia grande bisogno nel settore degli apparecchi automatici da trattenimento solo che si pensi alla diffusione delle macchine proibite in varie parti d'Italia.

Se pure è vero che le macchine che consentono il giuoco d'azzardo e le vincite di denaro sono sequestrabili e i loro proprie-

tari perseguibili (gestori ed esercenti) dalle autorità di pubblica sicurezza e dalla magistratura, è altrettanto certo che la presenza di un organismo preposto alla tenuta degli elenchi, che può anche irrogare sanzioni amministrative che giungano alla cancellazione, darà una rinnovata fiducia a tutti gli operatori del settore ed una maggiore autorevolezza alle iniziative di « bonifica » che le associazioni di categoria ed i singoli vorranno prendere.

Non v'è dubbio infatti che i primi interessati alla istituzione per legge dell'elenco so-

no proprio gli operatori del settore in regola sia per quanto riguarda il tipo di apparecchi automatici che gestiscono, che per la parte fiscale.

Il lavoro congiunto e complementare delle associazioni di categoria e delle commissioni per la tenuta degli albi potrà nel breve volgere di qualche anno dare ordine al settore, rendere all'opinione pubblica una idea corretta del gioco automatico e dei suoi vantaggi ed infine far recuperare all'erario aree di evasione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito l'elenco dei gestori di apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

Agli effetti della presente legge l'attività di gestore di apparecchi automatici e semiautomatici si intende esercitata da chiunque collochi stabilmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie apparecchi da trattenimento di sua proprietà e ne curi stabilmente la manutenzione.

Art. 2.

Gli apparecchi di cui alla presente legge sono quelli che, ancorchè automatici o semiautomatici, essendo destinati esclusivamente al raggiungimento di finalità ricreative e di svago, non hanno insita la scommessa e non consentono al giocatore la vincita di un qualsiasi premio od utilità materiale, in denaro o in natura, all'infuori della prosecuzione del gioco, e della ripetizione gratuita della partita (per un massimo di ulteriori tre partite).

Art. 3.

Gli apparecchi di cui al precedente articolo, ovunque collocati, devono recare, in modo ben visibile, il nome del gestore (o la denominazione della ditta), il numero di iscrizione all'elenco e l'indicazione della provincia.

Art. 4.

All'elenco di cui al precedente articolo devono iscriversi coloro che svolgono l'attività di gestore di apparecchi da trattenimento.

L'elenco è:

- a) transitorio;
- b) effettivo.

All'elenco transitorio sono ammessi coloro che intendono iniziare l'attività di gestore e che sono in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.

All'elenco effettivo sono ammessi coloro che, dopo due anni di permanenza nell'albo transitorio, dimostrano di avere effettivamente e continuativamente svolto per tale periodo e di svolgere l'attività di gestore.

Art. 5.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco gli interessati devono presentare domanda alla Commissione di cui al successivo articolo 6, istituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le Commissioni istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'iscrizione nell'elenco abilita all'esercizio dell'attività in tutto il territorio della Repubblica.

Art. 6.

Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una Commissione provinciale che provvede alle iscrizioni nell'elenco e alla tenuta del medesimo.

Essa inoltre vigila sul decoro professionale degli iscritti, sugli obblighi loro imposti dalla legge e sul rigoroso rispetto dell'etica professionale.

La Commissione è nominata con deliberazione dell'Amministrazione provinciale e dura in carica quattro anni. Essa è composta:

- a) dal presidente della Camera di commercio, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) da tre membri nominati dal Consiglio provinciale;

c) da tre membri scelti fra i gestori in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco effettivo, su designazione delle associazioni provinciali o interprovinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti, in numero di due, di cui uno di nomina del Consiglio provinciale e uno designato dalle organizzazioni di categoria.

Alla segreteria della Commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 7.

Per ottenere l'iscrizione nell'elenco il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della CEE, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato; fallito; condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado.

L'iscrizione nell'elenco è incompatibile con l'attività svolta in qualità di dipendente di società, persone, associazioni od enti, pubblici e privati.

Gli interessati debbono comunicare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ogni variazione intervenuta nei requisiti dichiarati all'atto della presen-

tazione della domanda di iscrizione all'elenco entro sessanta giorni.

L'elenco è soggetto a revisione ogni tre anni.

Art. 8.

Qualora la gestione sia esercitata in forma societaria, i requisiti per l'iscrizione nell'elenco devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società.

Le società sono tenute a comunicare alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le variazioni dei loro rappresentanti entro sessanta giorni.

Art. 9.

La Commissione provinciale, entro e non oltre i sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi.

Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica di eventuale diniego, l'interessato può ricorrere alla Commissione regionale, di cui al successivo articolo 11. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego diventa definitivo.

La Commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dall'elenco nei seguenti casi:

- 1) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dal precedente articolo 7;
- 2) quando l'iscritto abbia gestito illegittimamente apparecchi per il gioco d'azzardo;
- 3) su richiesta dell'interessato.

Nel caso previsto dal numero 1 del precedente comma la Commissione, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essergli notificato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso. Nel termine di trenta giorni dalla notifica l'interessato può ricorrere al-

la Commissione regionale di cui al successivo articolo 11.

Qualora entro tale termine l'interessato non abbia presentato ricorso, il provvedimento di cancellazione diventa definitivo.

Nel caso previsto dal numero 3 del precedente comma, la Commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione entro sessanta giorni; tale provvedimento potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia richiesta.

Art. 10.

Ogni anno la Commissione delibera la tariffa che ogni iscritto deve pagare per l'iscrizione nell'elenco.

La morosità nel pagamento della somma richiesta a mezzo raccomandata AR all'iscritto comporta, trascorsi novanta giorni, la cancellazione dall'elenco.

Art. 11.

Presso la Regione è costituita una Commissione per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni provinciali.

La Commissione regionale è nominata con deliberazione della Giunta regionale.

Essa è composta:

a) da un rappresentante della Regione, che la presiede;

b) da quattro rappresentanti dei gestori scelti, fra coloro che sono in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo effettivo e, per quanto possibile, di provincie diverse, su designazione delle organizzazioni regionali.

Nella medesima delibera si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

Alla segreteria della Commissione presso la Regione è addetto un funzionario di grado non inferiore a capo dipartimento.

La Giunta regionale può delegare il presidente ad emanare i provvedimenti di cui al presente articolo.

Art. 12.

È fatto divieto di gestire apparecchi di cui all'articolo 1 a coloro che non sono iscritti nell'elenco di cui alla presente legge.

È vietato a chiunque di stipulare contratti relativi all'esercizio degli apparecchi automatici e semiautomatici con gestori non iscritti nell'elenco di cui alla presente legge. I relativi contratti sono nulli.

I contravventori sono puniti con la pena pecuniaria da lire 500.000 a 3.000.000.